

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Alle ore 9,00 del 16.10.2017 si è riunita, in seconda convocazione l'assemblea dei Soci dell'associazione Servizi Sociali Autogestiti onlus presso la sede sita in via F.lli Cervi 11/E a Pavia per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno relativo a varie modifiche statutarie, precisamente:

1. Modifica art. 1 comma 1
2. Modifica art 1 comma 2 numero 10 , modifica numero 2, modifica n.8 e inserimento numero 12 e modifica art 1 comma 3
3. Modifica art 5
4. Varie ed eventuali

Assume la presidenza il presidente del consiglio la signora Barbarini Rossella la quale, con il consenso unanime dell'assemblea, chiama a fungere da segretario il signor Pirrone Maurizio.

Il Presidente constata e fa constatare che l'assemblea risulta validamente costituita essendo stata convocata con affissione come previsto da statuto ed essendo presente il quorum dei soci necessario per deliberare. Dichiara quindi aperta la discussione sull'ordine del giorno.

Si passa quindi allo svolgimento del primo punto all'ordine del giorno.

Il Presidente propone la modifica dell'art 1 e precisamente diventa :

E' liberamente costituita, l'organizzazione di volontariato denominata SERVIZI SOCIALI AUTOGESTITI ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE denominata brevemente S.S.A ONLUS che in seguito sarà denominata organizzazione. L'organizzazione è disciplinata dal presente Statuto e adotta come riferimento la legge quadro del volontariato 266/91 l.r della Lombardia 1/08 " testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso " e i principi generali dell'ordinamento giuridico riguardanti gli enti senza fine di lucro. I contenuti e la struttura dell'organizzazione sono ispirati a principi di solidarietà di trasparenza e di democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'organizzazione stessa. La durata dell'organizzazione è illimitata. L'organizzazione ha sede in via fratelli Cervi 11/E. Il consiglio Direttivo , con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sezioni staccate anche in altre città della Regione Lombardia, senza che ciò comporti modifica al presente statuto. L'organizzazione svolge la propria attività senza fini di lucro, con l'azione continuativa, personale, volontaria e gratuita dei propri soci e persegue esclusivamente fini di solidarietà'. L'organizzazione, in considerazione del patto di costituzione intende perseguire le seguenti finalità :

L'assemblea approva all'unanimità.

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno Il Presidente spiega all'assemblea la necessità , per evitare eventuali contenziosi nel caso in cui una volta concluso il periodo di cure il nucleo familiare ospitato a titolo gratuito non voglia liberare l'immobile a favore di altre famiglie bisognose, di prevedere la possibilità di stipulare contratti d'affitto con canone non superiore in ogni caso alle spese di gestione dell'immobile(quali affitto e bollette). Spiegando infatti che nel nostro ordinamento giuridico il contratto di locazione trova maggior tutela rispetto ad un contratto di comodato gratuito. Nel primo caso infatti è

prevista la possibilità di operare una procedura di sfratto, possibilità non prevista invece per il contratto di comodato gratuito.

L'assemblea approva all'unanimità stabilendo di modificare l'art 1 numero 10 che diventerà così:

10) offrire alloggi alle famiglie dei bambini leucemici, ai malati di patologie diverse oppure che versino in particolari condizioni di necessità, a titolo gratuito o , dove si rendesse necessario, con contratti d'affitto. Il canone in ogni caso non dovrà superare le spese di gestione dell'immobile ;

2) dopo dare assistenza telefonica e domiciliare .aggiungere anche consegnando pasti caldi alle categorie disagiate ;

8) distribuire gratuitamente ..libri, donati all'organizzazione, nelle piazze principali, nelle scuole di ogni ordine e grado e presso la sede sociale ;

12) organizzare eventi di animazione e magia nelle residenze sanitarie assistenziali, nei reparti ospedalieri pediatrici, nelle scuole, nelle piazze, intendendo proporsi, ove possibile, come punto di riferimento per quanti anziani, disabili, malati, minori e adulti in difficoltà possano trovare nelle attività proposte un sollievo al proprio disagio e un momento di maturazione e crescita umana e civile.

Comma tre eliminato e viene inserito

Al fine di svolgere le proprie attività l'organizzazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie, e gratuite dei propri soci

L'organizzazione non puo' svolgere attività diverse da quelle sopra indicate a eccezione di quelle a loro strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie , poiche' integrative delle stesse.

L'organizzazione non puo' svolgere attività commerciali se non marginali, e nei modi e nei limiti della normativa vigente

Anche questi punti vengono approvati all'unanimità

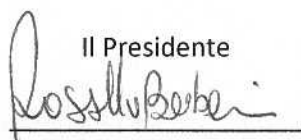
Si passa quindi allo svolgimento del terzo punto all'ordine del giorno.

Il Presidente propone di inserire all'articolo 5 una regolamentazione riguardo alla possibilità di prevedere rimborsi spese per i soci volontari. In particolare propone di inserire nell'art 5 il seguente comma :

Il socio volontario non può essere retribuito in alcun modo. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate. E' consentito un rimborso massimo di euro 10 al giorno e fino a 150 euro al mese a fronte di sola autocertificazione.

L'assemblea approva all'unanimità

Non essendovi nulla da deliberare sul quarto punto dell'ordine del giorno, l'assemblea si conclude verso le ore 11 previa stesura e lettura del presente verbale.

Il Presidente


Il Segretario


AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI PAVIA
UFFICIO TERRITORIALE DI PAVIA

REGISTRO 25 OTT. 2017... SERIE3

ADDEP 2420 ATTI PRIVATI

e *esur*
IL FUNZIONARIO DELEGATO

L'ADDETTO AL SERVIZIO
Anna Maria Bertoni



STATUTO

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO SERVIZI SOCIALI AUTOGESTITI ONLUS

ART. 1

COSTITUZIONE, OGGETTO E FINALITÀ

È liberamente costituita, l'organizzazione di volontariato denominata SERVIZI SOCIALI AUTOGESTITI - ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE brevemente denominata S.S.A. ONLUS che in seguito sarà denominata organizzazione. L'organizzazione è disciplinata dal presente Statuto e adotta come riferimento la legge quadro del volontariato 266/91, l.r. della Lombardia 1/08 "testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso" e i principi generali dell'ordinamento giuridico riguardanti gli enti senza fine di lucro. I contenuti e la struttura dell'organizzazione sono ispirati a principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'organizzazione stessa. La durata dell'organizzazione è illimitata. L'organizzazione ha sede in via Fratelli Cervi 11/E.

Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sezioni staccate anche in altre città della Regione Lombardia, senza che ciò comporti modifica al presente statuto.

RB

L'organizzazione svolge la propria attività senza fini di lucro, con l'azione continuativa, personale, volontaria e gratuita dei propri soci e persegue esclusivamente fini di solidarietà.

L'organizzazione, in considerazione del patto di costituzione intende perseguire le seguenti finalità:

- a) Assistenza sociale e socio-sanitaria
- b) Prevenzione
- c) Beneficienza
- d) Istruzione
- e) Formazione
- f) Promozione della cultura
- g) Tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente
- h) Tutela dei diritti civili

Per il raggiungimento delle finalità sancite in statuto, l'organizzazione si propone di:

- 1) Dare assistenza e garantire il trasporto e l'accompagnamento ad uso sociale e socioassistenziale agli anziani, alle persone dializzate, ai bambini leucemici e ad altri soggetti con invalidità, disabilità o patologie diverse, anche operando in rete con altre associazioni che si occupano di singole categorie di malati o invalidi come: Parkinsoniani, Sclerosi multipla, ciechi, oncematologia, sindrome di Down, invalidi civili;
- 2) Dare assistenza telefonica e domiciliare anche consegnando pasti caldi alle categorie disagiate;
- 3) Attuare e sollecitare tutte le iniziative di promozione umana e sociale rivolte all'assistenza psichica e fisica e all'inserimento degli invalidi civili, degli appartenenti alla terza età disagiata e di tutte le persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;

- 4) Svolgere ricerche di carattere sociale, corsi di formazione e organizzare convegni di studi nelle materie socio sanitarie;
- 5) Svolgere attività volte a favorire il reinserimento sociale di ex detenuti;
- 6) Elaborare specifiche modalità di intervento per prevenire in particolare le forme di sovrappeso dovute a cattive abitudini alimentari e stili di vita inadeguati in favore di famiglie in difficoltà;
- 7) Aderire ad organizzazioni nazionali ed internazionali per offrire i nostri servizi a tutte le persone svantaggiate di cui al presente oggetto sociale;
- 8) Distribuire gratuitamente libri, donati all'organizzazione, nelle piazze principali, nelle scuole di ogni ordine e grado e presso la sede sociale;
- 9) Offrire servizio di trasporto sanitario semplice;
- 10) Offrire alloggi alle famiglie dei bambini leucemici, ai malati di patologie diverse oppure che versino in particolari condizioni di necessità, a titolo gratuito o, dove si rendesse necessario, con contratto d'affitto. Il canone in ogni caso non dovrà superare le spese di gestione dell'immobile;
- 11) Offrire servizio di accoglienza in favore di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale e i servizi ad esso connessi;
- 12) Organizzare eventi di animazione e magia nelle residenze sanitarie assistenziali, nei reparti ospedalieri pediatrici, nelle scuole, nelle piazze, intendendo proporsi, ove possibile, come punto di riferimento per quanti anziani, disabili, malati, minori e adulti in difficoltà possano trovare nelle attività proposte un sollievo al proprio disagio e un momento di maturazione e crescita umana e civile.

Al fine di svolgere le proprie attività l'organizzazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie, e gratuite dei propri soci.

L'organizzazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate a eccezione di quelle a loro strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, poiché integrative delle stesse.

L'organizzazione non può svolgere attività commerciali se non marginali, e nei modi e nei limiti della normativa vigente.

ART. 2

SEDE SOCIALE

La S.S.A. ONLUS ha sede in Pavia (PV), Via Fratelli Cervi n. 11/E - cap. 27100.

ART. 3

ASSENZA DI LUCRO

L'organizzazione di Volontariato "SERVIZI SOCIALI AUTOGESTITI - ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE" in seguito denominata "S.S.A. ONLUS" è disciplinata dal presente Statuto ed agisce ai sensi e per gli effetti della Legge 266/1991, della Legge Regionale n. 22/1993, e del D.Lgs n. 460/1997 e dei principi generali dell'ordinamento giuridico riguardanti gli enti senza fine di lucro di utilità sociale. Questa associazione è pertanto senza fini di lucro.

ART. 4

AMMISSIONE DEI SOCI

I soci aderenti alla S.S.A. ONLUS possono essere tutte le persone fisiche o giuridiche (per mezzo di rappresentati legali) che condividono le finalità dell'Associazione e si impegnano a realizzarle e versano l'eventuale quota associativa che fosse stabilita dal Consiglio Direttivo.

Per entrare a far parte della S.S.A. ONLUS gli aspiranti debbono:

- a) Condividere le finalità dell'associazione
- b) Avere compiuto l'età di diciotto anni.

Le ammissioni dei Soci Ordinari sono di esclusiva competenza del Consiglio Direttivo.

Chi intende aderire alla "S.S.A. ONLUS" deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante le proprie generalità e la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone di realizzare, nonché l'impegno ad approvarne ed osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti.

Il consiglio direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento. In assenza di un qualsiasi provvedimento relativamente alla domanda entro il suddetto termine, deve intendersi che la domanda di ammissione è stata accolta.

L'adesione alla S.S.A. ONLUS è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Verrà tenuto ed aggiornato l'elenco dei soci che dovrà essere sempre conservato nella sede sociale.

Art. 5

CATEGORIE DEI SOCI

I Soci possono essere, oltre che Persone fisiche, anche Persone giuridiche, Enti, Associazioni simili e sono distinti nelle seguenti categorie:

- a) Fondatori;
- b) Ordinari;
- c) Sovventori;
- d) Benemeriti;

Sono Soci Fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'Associazione.

Sono Soci Ordinari coloro i quali ne facciano richiesta al Consiglio di Amministrazione.

Sono Soci Sovventori tutti coloro che intendono fornire il proprio contributo economico per il perseguimento degli scopi dell'ente.

Soci benemeriti sono coloro che abbiano versato una tantum un contributo ovvero abbiano prestato o prestino a favore dell'associazione o dei soci ordinari un'opera ampiamente meritevole per la risoluzione dei problemi dei disabili e degli anziani.

Tutti i Soci, senza alcuna distinzione di appartenenza alle varie categorie sopra elencate, hanno diritto al voto nell'Assemblea dei Soci.

Tutti i Soci hanno in particolare, diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per le nomine degli organi direttivi dell'Associazione.

È a cura del Consiglio di Amministrazione il passaggio dei Soci, dietro loro richiesta, da una categoria all'altra.

La qualità di Socio non è trasmissibile neppure per causa di morte.

I Soci receduti od esentati non hanno diritto alcuno sul patrimonio della Associazione.

In ogni caso valgono le norme di cui all'articolo n. 8 del presente statuto in tema di divieto alla distribuzione del patrimonio della Associazione.

In nessun caso inoltre gli eventuali contributi associativi versati potranno essere restituiti al Socio, trasmessi ad altri, neppure per causa di morte o rivalutati. I Soci inoltre non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Tutti i Soci, indipendentemente della qualifica che rivestono e della categoria di Soci alla quale appartengono sono uguali dinanzi all'Associazione, intendendosi far così prevalere e porre quale elemento essenziale della vita associativa l'uniformità del rapporto e delle sue modalità.

E' esclusa la temporaneità nella partecipazione della vita associativa a tutti i Soci in regola col versamento delle quote associative dovute.

Il socio volontario non può essere retribuito in alcun modo. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate. E' consentito un rimborso massimo di euro 10 al giorno e fino a 150 euro al mese a fronte di sola autocertificazione.

ART.6

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Il socio deve:

- Accettare incondizionatamente il presente Statuto e uniformarsi alle sue clausole, nonché alle prescrizioni dell'eventuale Regolamento emanato a cura del Consiglio Direttivo ed approvato dall'assemblea dei soci;
- Versare la quota associativa se prevista dal Consiglio d'Amministrazione;
- Svolgere le attività preventivamente concordate con il Consiglio Direttivo.

Ogni socio è titolare del diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi della S.S.A. ONLUS. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il valore della quota e qualunque sia la categoria. E' pertanto espressamente elusa ogni sorta di limitazione della partecipazione alla vita associativa: tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo.

I soci hanno l'impegno di fornire il proprio sostegno allo svolgimento delle attività sociali prestando la propria attività personale, spontanea e gratuita secondo quanto necessario ai fini del perseguimento degli scopi della S.S.A. ONLUS. Le concrete modalità di attuazione di detto impegno potranno essere disciplinate da apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei Soci. Il rapporto sociale è caratterizzato dalla sua permanenza e stabilità e non invece dalla sua temporaneità.

ART. 7

ESTINZIONE DEL RAPPORTO SOCIALE

Il rapporto sociale si estingue:

- 1) con la morte del socio;
- 2) con le dimissioni del socio stesso;
- 3) con la radiazione del socio per morosità e per disinteresse all'attività sociale;
- 4) con l'espulsione del socio deliberata dal Consiglio Direttivo.

I soci che vogliono dimettersi dovranno inviare lettera di dimissione al Consiglio Direttivo e la dimissione deve essere senza oneri.

Il socio che resti in arretrato col pagamento delle quote associative scadute o che non adempia agli altri obblighi partecipativi per un periodo superiore a tre mesi e che non adempia all'obbligo relativo entro il termine di giorni trenta dalla ricezione di formale invito fattogli dal Presidente con lettera raccomandata, è radiato per morosità o per inadempimento dall'albo dei soci.

Il socio che non osservi lo Statuto, l'eventuale Regolamento e/o le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo nell'ambito dei suoi poteri nonché si renda responsabile di infrazioni disciplinari o comunque nuoccia, col suo comportamento, al buon nome della S.S.A. ONLUS, può essere sospeso senza

preavviso dall'esercizio dei diritti di socio per una durata non superiore a sei mesi, fermi restando tutti i suoi obblighi sociali ovvero escluso dall'associazione nei casi più gravi.

Il provvedimento di esclusione, che dovrà contenere con precisione le motivazioni di esclusione e i riferimenti temporali ai fatti nonché eventuali testimoni, dovrà essergli notificato nel più breve tempo possibile, non appena uno dei componenti del Consiglio Direttivo è venuto a conoscenza dei fatti. Il Socio potrà ricorrere contro il provvedimento di esclusione entro quindici giorni dal ricevimento dello stesso fornendo al Consiglio Direttivo elementi e giustificativi a Suo favore, salvo il ricorso ad un organo esterno per la risoluzione della controversia di cui all'art. 19.

ART. 8

PATRIMONIO SOCIALE E MEZZI FINANZIARI

Le entrate della S.S.A. ONLUS sono costituite:

- a) dalle quote sociali eventualmente stabilite;
- b) dai contributi e dalle elargizioni di Soci, di terzi o di Enti pubblici o privati;
- c) donazioni fatte da chiunque voglia perseguire le attività dell'associazione;
- d) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare i fondi sociali.

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) da tutti i beni immobili e mobili appartenenti all'associazione stessa;
- b) donazioni, lasciti o successioni.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno. Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti nell'ambito dell'attività istituzionale.

ART. 9

ORGANI SOCIALI

Gli organi sociali sono:

- a) l'Assemblea generale dei Soci (ordinaria e straordinaria);
- b) il Presidente del Consiglio Direttivo;
- c) il Consiglio Direttivo;

Tutte le cariche elettive sono gratuite e non possono essere retribuite in alcun modo salvo il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell'Associazione nei modi e nelle forme deliberate dall'assemblea dei soci e stabilite dalla disciplina fiscale.

Tutti gli organi sociali durano in carica anni quattro e sono rieleggibili. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano di iscrizione all'Associazione;

ART. 10

ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è anche convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro il mese di Aprile per approvare il bilancio consuntivo e quello previsionale.

Possono, partecipare all'Assemblea tutti i soci con diritto di voto in regola con gli eventuali obblighi associativi.

L'Assemblea generale dei Soci, in sede ordinaria:

- a) discute ed approva la relazione - morale - tecnica - finanziaria sull'attività dell'anno sociale trascorso;
- b) approva il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo predisposti dall'organo competente;
- c) elegge, fra tutti i soci con diritto di voto, il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo.
- d) approva i programmi dell'attività da svolgere e le relative modifiche;
- e) approva il Regolamento interno proposto dal Consiglio Direttivo;
- f) decide sulle proposte del Consiglio Direttivo, sulle proposte presentate dai soci, nonché su ogni argomento che interessi la vita della S.S.A. ONLUS.

ART. 11

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea generale in seduta straordinaria dei Soci oltre che dal Presidente - motu proprio - e dal Consiglio Direttivo a seguito di propria deliberazione, può essere richiesta dai due terzi dei Soci con diritto di voto presentando domanda al Presidente e proponendo l'ordine del giorno. In tal caso la stessa deve essere convocata entro trenta giorni dal ricevimento.

L'Assemblea generale dei soci in sede straordinaria:

- a) delibera le modifiche statutarie;
- b) decide su tutte le questioni che il Presidente o il Consiglio Direttivo riterrà opportuno sottoporre all'Assemblea in via straordinaria e sulle proposte presentate dai soci in via straordinaria;
- c) provvede agli adempimenti in materia di elezioni dettate dal presente statuto;
- d) delibera sullo scioglimento dell'Organizzazione.

ART. 12

DELEGHE

Non è prevista la possibilità di fare deleghe per la partecipazione in Assemblea.

ART. 13

CONVOCAZIONE E QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI DELLE ASSEMBLEE

La convocazione dell'assemblea in seduta ordinaria o straordinaria deve avvenire con avviso affisso nella sede sociale almeno otto giorni prima della data stabilita, ovvero può essere trasmesso via fax o tramite posta elettronica, e deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché gli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'assemblea è valida in prima convocazione quando sono presenti almeno la metà dei Soci con diritto al voto. Le relative delibere devono essere assunte a maggioranza assoluta dei votanti.

Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti essa decide a maggioranza dei presenti.

Per le modifiche allo Statuto Sociale l'assemblea è valida quando sono presenti almeno la metà dei soci con diritto al voto. Le relative delibere devono essere assunte con la maggioranza qualificata di due terzi dei presenti.

o Statuto Sociale occorre la maggioranza qualificata di due terzi degli aventi diritto di voto.

Per lo scioglimento della S.S.A. ONLUS Associazione occorre la maggioranza qualificata di quattro quinti degli aventi diritto di voto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in mancanza, dal consigliere più anziano.
Il Presidente incarica un socio di espletare le funzioni di Segretario dell'Assemblea.
Le votazioni avvengono per alzata di mano, per appello nominale o per scrutinio segreto.
Le deliberazioni dell'Assemblea, prese validamente a norma dello Statuto, vincolano tutti i Soci.

ART. 14

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

IL Presidente della S.S.A. ONLUS eletto in seno al Consiglio Direttivo e, in sua assenza o impedimento, il consigliere più anziano:

- rappresenta a tutti gli effetti di legge l'Associazione stessa;
- convoca il Consiglio Direttivo;
- ne presiede le adunanze e ne firma le deliberazioni;
- firma il rendiconto consuntivo e preventivo da presentare ai soci;
- vista, di regola, la corrispondenza;
- dichiara aperte le assemblee.

IL Presidente mette in atto le decisioni del Consiglio direttivo, può compiere atti di ordinaria amministrazione e, in caso di comprovata urgenza, delibera con i poteri del Consiglio Direttivo salvo sottoporre alla ratifica di questo le proprie deliberazioni entro 15 giorni.

RB

ART. 15

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da:

- il Presidente
- i Consiglieri

Il Consiglio Direttivo elegge fra i soci con diritto di voto il Segretario ed è composto da un minimo di tre.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta l'anno, su convocazione del Presidente. Esso potrà riunirsi ogni qualvolta il Presidente lo riterrà opportuno.

Il Presidente è il rappresentante legale dell'Organizzazione; ad esso spetta la firma sociale; il Presidente presiede il Consiglio Direttivo nel quale ha voto decisivo in caso di parità.

Il consigliere più anziano sostituisce il Presidente assumendone i poteri, in caso di impedimento o assenza.

Il Segretario assicura l'esecuzione di tutti gli adempimenti e decisioni deliberate dal Consiglio Direttivo, redige i verbali, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro soci trasmette gli inviti per le adunanze del Consiglio e le assemblee, provvede ai rapporti tra la S.S.A. ONLUS e gli organi Provinciali e Regionali, tiene aggiornato lo schedario dei soci.

Al Consiglio Direttivo sono devolute tutte le attribuzioni inerenti l'organizzazione e la gestione amministrativa della S.S.A. ONLUS.

Tra l'altro il consiglio Direttivo:

- a) predispone il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea generale ordinaria dei Soci, la relazione annuale sull'attività sociale ed i programmi dell'attività da svolgere;
- b) stabilisce la data dell'Assemblea generale ordinaria di soci, da indirsi almeno una volta l'anno e convoca l'Assemblea generale straordinaria dei soci ogni qualvolta lo reputi necessario;
- c) dà esecuzione alle delibere dell'Assemblea e cura, in genere, gli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione;

- d) emana i regolamenti interni e di attuazione del presente Statuto per l'ordinamento dell'attività sociale, che saranno approvati dall'Assemblea;
- e) approva i programmi organizzativi dell'Organizzazione;
- f) amministra il patrimonio sociale, gestisce l'Organizzazione e decide su tutte le questioni sociali che non siano di competenza dell'Assemblea.

Le dimissioni del Presidente dell'Organizzazione e della metà più uno dei componenti il Consiglio direttivo - anche non contemporanee - comportano la decadenza di tutto lo stesso Consiglio e la convocazione, nel termine improrogabile di 30 giorni, dell'Assemblea generale straordinaria per le nuove elezioni, da effettuarsi al massimo entro i successivi 15 giorni.

Rimane in carica solo il Presidente per l'ordinaria amministrazione sino allo svolgimento della predetta Assemblea straordinaria.

In caso di impedimento definitivo del Presidente decade l'intero Consiglio Direttivo .

Il Consigliere più anziano, assume l'incarico dell'ordinaria amministrazione e procede alla convocazione, nel termine improrogabile di 30 giorni dall'evento, della prescritta Assemblea generale straordinaria da effettuarsi al massimo entro i successivi 15 giorni, nel corso della quale si provvede al rinnovo cariche.

ART. 16

FORMAZIONE E APPROVAZIONE BILANCIO

L'anno sociale e l'esercizio finanziario decorrono dal 1° Gennaio al 31 Dicembre.

Entro quattro mesi dalla chiusura di ogni anno finanziario il Consiglio Direttivo procede alla convocazione dell'Assemblea generale ordinaria dei soci per sottoporre all'approvazione il bilancio preventivo, consuntivo e il relativo conto economico. Eventuali poste attive dovranno essere reinvestite nell'attività sociale.

Il Consiglio Direttivo sottopone all'assemblea dei soci, che lo approva, l'annuale rendiconto economico e finanziario.

ART. 17

INCOMPATIBILITA'

La carica di Presidente, di Consigliere, di Segretario dell'Organizzazione è incompatibile con la qualifica di dipendente della S.S.A. ONLUS.

Non può essere eletto componente di organi deliberativi e/o di controllo chi riceve compensi o onorari per l'attività svolta all'interno dell'Associazione stessa.

ART. 18

SCIoglimento DELL'ORGANIZZAZIONE

Lo scioglimento della S.S.A. ONLUS è deliberato dall'Assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno i quattro quinti di Soci esprimerti il solo voto personale.

Così pure la richiesta dell'Assemblea generale straordinaria da parte dei soci avente per oggetto lo scioglimento della S.S.A. ONLUS deve essere presentata da almeno quattro quinti dei Soci con diritto di voto.

Eventuali beni in uso e non di proprietà dovranno essere restituiti agli organismi d'appartenenza.

In caso di scioglimento il patrimonio dell'ente verrà devoluto ad altra associazione con finalità identiche o analoghe, sentito l'organismo di controllo, di cui all'articolo 3. comma 190, della legge 23.12.1996 numero 662, e, in mancanza, secondo le disposizioni del codice civile.

ART. 19

CONTENZIOSO

E' prevista, nel caso di controversie fra i Soci o fra i Soci e gli organi sociali, la possibilità di nomina di un arbitro scelto fra i giudici di pace in opera presso il Tribunale civile ovvero fra i conciliatori della Camera di Conciliazione presso la CCIAA ove ha sede l'associazione che ascolterà le parti e provvederà ad emettere il suo parere. Tale parere dovrà essere vincolante fra le parti.

ART. 20

NORME INTEGRATIVE

Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale e sostituisce ed annulla ogni altro precedente Statuto della S.S.A. ONLUS.

Entra in vigore nel momento della registrazione dello stesso presso l'Ente competente (attualmente l'Agenzia delle Entrate competente per territorio)

RB

Rossella Bertoni

25 OTT. 2017

ALLEGATO AL N. 2420

L'ADDETTO AL SERVIZIO
Anna Maria Bertoni

